

**DOGANE ED INTERNAZIONALIZZAZIONE**  
**Favorire la competitività delle imprese**  
La certificazione AEO: vantaggi e benefici  
anche alla luce dell'evoluzione  
del Codice Doganale dell'Unione

**Alessandra Di Salvo, 23 gennaio 2015**



# Normativa di riferimento

# Normativa di riferimento

L'istituto dell'Operatore Economico Autorizzato è attualmente disciplinato dai seguenti provvedimenti:

- Reg. (CEE) n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992 che istituisce un codice doganale comunitario (CDC), in vigore fino al 31 maggio 2016 (sarà infatti abrogato a decorrere dal 1° giugno 2016), cfr. art. 5-bis;
- Reg. (CEE) n. 2454/93 della Commissione del 2 luglio 1993 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 (**DAC**), cfr. artt. 14 bis – 14 quinquies.


In futuro, la normativa di riferimento sarà costituita da:

- Reg. (UE) n. 952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione (**CDU**), in vigore a partire dal 30 ottobre 2013, ma interamente applicabile a decorrere dal 1° maggio 2016 (infatti, solo talune disposizioni del CDU – prevalentemente in materia di delega di potere e conferimento di competenze alla Commissione – sono applicabili già dal 30 ottobre 2013), cfr. artt. 38-41 e rettifica del CDU pubblicata su GUUE L 269 del 10/10/13;
- Disposizioni applicative: atti delegati e della Commissione Europea (in ottemperanza alle disposizioni del CDU applicabili dal 30 ottobre 2013).

In attesa delle disposizioni di applicazione del CDU (cfr. bozze del 19 dicembre 2014).

# Background e nuove linee guida del CDU

# Compliance: il contesto internazionale



## Stati Uniti

- C-TPAT
- 10+2
- AES
- TSCA
- EAR/ITAR
- NAFTA
- ..

## Canada

- CEPA
- Clean Air Act
- Toxic Subst Mgt
- ...

## EU

- MASP
- US RE-EXPORT
- AEO
- REACH
- Dangerous Subst
- Dual use/AVV
- EFTA , PANMED and PANEU
- ...


## APAC

- China RoHS
- Air Toxics NEPM
- Air NEPM
- eFiling
- ...

## America Latina

- Protocollo di Kyoto
- NOM SEMARNAT
- OHSAS 18000
- ...

# Principali eventi internazionali



# Nuovo ruolo delle dogane comunitarie


## Nuovo ruolo delle autorità doganali comunitarie a tutela:

- ✓ degli interessi finanziari comunitari, attraverso la previsione di **regole più semplici e procedure elettroniche** del tutto interoperabili con l'obiettivo di rendere i supporti cartacei l'eccezione alla regola (e-customs);
- ✓ dell'interesse comunitario a **contrastare il commercio sleale e illegale**;
- ✓ Dell'interesse comunitario **alla sicurezza, della Comunità, dei suoi cittadini e dell'ambiente** ;
- ✓ delle partnership con società **affidabili**, i.e. Operatori Economici Autorizzati.



**GLI IMPORTATORI E ESPORTATORI DEVONO DIVENTARE CONSAPEVOLI  
DEL PROPRIO RUOLO  
NELLA SUPPLY CHAIN INTERNAZIONALE E DELLA NORMATIVA DOGANALE  
E EXTRA-DOGANALE CHE INTERESSA IL PROPRIO BUSINESS,  
DIVENTANDO PARTNER DELLA STESSA AMMINISTRAZIONE DOGANALE**

# Fasi e-Customs



2008

2009

2010

2011

2013

2014

# Catalizzatore della competitività dei paesi e delle società

## Considerando del CDU (uguale al precedente considerando del CDA)

«(16) Il completamento del mercato interno, la riduzione degli ostacoli al commercio e agli investimenti internazionali e l'accresciuta necessità di garantire la sicurezza alle frontiere esterne dell'Unione hanno trasformato il **ruolo delle dogane**, assegnando loro una **funzione di guida nella catena logistica** e rendendole, nella loro attività di monitoraggio e gestione del commercio internazionale, un **catalizzatore della competitività dei paesi e delle società**. La normativa doganale dovrebbe pertanto riflettere la nuova realtà economica e la nuova dimensione del ruolo e del compito delle dogane».

# Principali “considerando” del CDU

Semplificazione  
della normativa doganale

Uso di tecnologie  
di informazione  
e comunicazione

Applicazione armonizzata  
e standardizzata dei  
controlli doganali



Regimi e procedure doganali semplici, rapidi e uniformi,  
al fine di

- facilitare il commercio legale e la lotta antifrode
- accrescere la competitività delle imprese
- scongiurare il rischio di comportamenti anticoncorrenziali ai vari punti di entrata e di uscita dell'Unione.

- ✓ *scambio di informazioni tra le varie autorità competenti: controllo delle merci nello stesso momento e nello stesso posto* →
- ✓ varie semplificazioni per operatori economici autorizzati

# Procedimenti informatici nel CDU

## Mezzi di scambio e archiviazione di informazioni e requisiti comuni in materia di dati

*Art. 6, par. 1, UCC: «**Tutti gli scambi di informazioni, quali dichiarazioni, richieste o decisioni, tra autorità doganali nonché tra operatori economici ed autorità doganali, e l'archiviazione di tali informazioni richiesti dalla normativa doganale sono effettuati mediante procedimenti informatici**»*

### Misure transitorie

Mezzi di scambio e di archiviazione delle informazioni diversi dai procedimenti informatici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, possono essere utilizzati su base transitoria, al più tardi fino al 31 dicembre 2020, se i sistemi elettronici necessari per l'applicazione delle disposizioni del codice non sono ancora operativi

# Vantaggi e accordi di mutuo riconoscimento

## Considerando del CDU


«(24) *Gli operatori economici che operano nel rispetto delle norme e sono affidabili dovrebbero beneficiare dello status di operatore economico autorizzato soggetto alla concessione di un'autorizzazione per le semplificazioni doganali o di un'autorizzazione per la sicurezza o di entrambe; A seconda del tipo di autorizzazione concessa, **gli operatori economici autorizzati dovrebbero poter trarre il massimo vantaggio da un uso esteso delle semplificazioni doganali o beneficiare di agevolazioni in materia di sicurezza.** Dovrebbero altresì godere di un trattamento più favorevole per quanto riguarda i controlli doganali, come un numero minore di controlli fisici e basati sui documenti.*

*(25) **Gli operatori economici che operano nel rispetto delle norme e sono affidabili dovrebbero beneficiare del mutuo riconoscimento internazionale dello status di operatore economico autorizzato**».*

# La certificazione AEO

# Cos'è un Operatore Economico Autorizzato (AEO)

A partire dal 1 gennaio 2008, gli operatori che dimostrano un adeguato livello di **affidabilità e sicurezza** della propria **Supply Chain**, con riferimento alle attività di importazione ed esportazione, possono richiedere alle Autorità Doganali, il certificato di Operatore Economico Autorizzato (AEO – Authorized Economic Operator)



## Operatore Economico Autorizzato (AEO)

*“gli operatori economici che soddisfano le condizioni per ottenere la qualifica di operatore economico autorizzato, distinguendosi così in modo positivo rispetto agli altri operatori economici, devono essere considerati partner affidabili nella catena di approvvigionamento”\**

\* n. 5 del Regolamento CE n. 1875 del 2006

# Cos'è un Operatore Economico Autorizzato (AEO)



La certificazione comunitaria si applica agli operatori economici e ai loro partner commerciali che intervengono nella catena di approvvigionamento internazionale, ossia a:

- Produttori
- Esportatori
- Spedizionieri/impresе di spedizione
- Depositari
- Agenti doganali
- Vettori
- Importatori

La procedura per la concessione dello status AEO è facoltativa, tuttavia le maggiori imprese internazionali già intendono operare solo con altri operatori “AEO” in modo da poter sfruttare pienamente i vantaggi della certificazione.

# Cos'è un Operatore Economico Autorizzato (AEO)

Lo status di AEO è riconosciuto a seguito di verifiche **audit dell'Agenzia delle Dogane** su:

1.

L'osservanza degli obblighi doganali per i tre anni antecedenti alla presentazione dell'istanza

2.

L'adeguatezza del sistema logistico e contabile


3.

Una comprovata solvibilità finanziaria

4.

La rispondenza ad adeguate norme di sicurezza, sia sicurezza fisica che IT

# Le tre tipologie di certificato AEO




# Effetti della certificazione AEO nell'ambito del Risk management e governance dei flussi internazionali

# Mappatura dei rischi

Ai fini del rilascio del certificato AEO, le Autorità doganali dovranno

- Effettuare un'analisi del livello di rischio dell'operatore
- Preparare un adeguato piano di audit sulla base del livello di rischio individuato e dell'attività svolta dall'operatore economico
- Effettuare un'attività di audit
- Individuare i rischi che non sono accettabili per l'operatore economico
- Prendere la decisione se rilasciare o meno il certificato

AEO Compact Model (cfr. TAXUD/2006/1452) per il processo dell'analisi dei rischi



# Controllo interno e requisiti di sicurezza

Un operatore che richiede e si attiva per ottenere lo status AEO dovrebbe essere al corrente della necessità di avere “**sotto controllo**” il proprio business. Ciò significa che la società dovrebbe disporre di un **appropriato sistema di controllo interno** volto a garantire che **i rischi connessi alle sue attività doganali possano essere identificati e evitati e/o minimizzati**.

Più specificamente, questo vuol dire che l'operatore dovrebbe:

*1. Identificare e valutare tutti i possibili rischi (doganali e/o ai fini della sicurezza) connessi alle attività del suo business;*

*2. Intraprendere le azioni di rimedio necessarie per temperare i rischi identificati, implementando procedure interne e misure di controllo appropriate.*



Il controllo interno è il processo implementato dall'operatore economico per prevenire, rilevare e orientare i rischi, al fine di garantire che tutti i processi di riferimento siano adeguati.

# Requisiti doganali e ottimizzazione della supply chain

I vari elementi da considerare per una corretta compliance doganale ed ottimizzazione della supply chain



# Rafforzamento dei controlli interni



- Riduzione costi anche nel medio-lungo termine (riduzione o azzeramento passività potenziali)
- Competitività
- Mantenimento delle autorizzazioni
- Mantenimento delle licenze

- Riduzione costi nel breve termine
- Sanzioni e multe
- Contenziosi

—  
R  
I  
S  
C  
H  
I  
+

L'introduzione di controlli interni crea consapevolezza sulle opportunità e riduce i rischi di una compliance non adeguata alla complessità del contest internazionale

# Risk management e governance nell'ambito doganale

I rischi di una compliance non accurata nell'ambito di flussi internazionali:

- sopravvenienze per i dazi e diritti doganali non correttamente determinati alla data in cui è sorta l'obbligazione doganale
- contenziosi
- sanzioni penali ed amministrative
- revoca delle autorizzazioni doganali
- revoca delle licenze per esportazione
- revoche di trattamenti preferenziali
- rallentamenti del business
- rallentamenti della supply chain e dei processi di sdoganamento
- perdita di immagine (scambio di informazioni per origine preferenziale)



Competitività nella supply  
chain internazionale

e

vantaggi previsti dal CDC  
per gli AEO

# Competitività di una supply chain internazionale

Key points  
per  
esportatori  
e  
importatori

- 1. Overview globale*
- 2. Conseguire tutte le semplificazioni e autorizzazioni*
- 3. Velocizzare lo sdoganamento*
- 4. Ottimizzare i benefici per la supply chain internazionale*
- 5. Ridurre i rischi di non compliance*



*Compliance, organizzazione e consapevolezza*

# Effetti della certificazione AEO

## Ottimizzazione della Supply chain e risk management

- Compliance doganale accurata (senza rischi per i requisiti di onorabilità degli amministratori e legali rappresentanti); regimi doganali e semplificazioni doganali

## Interazione dei gruppi di lavoro ed aggiornamento

- Individuazione dei diversi uffici coinvolti
- Corsi di formazione ed attività di aggiornamento in house
- Opportunità dall'analisi delle novità legislative, giurisprudenziali e ministeriali nonché degli accordi internazionali

## Formalizzazione delle procedure e review dei contratti con fornitori

- Coinvolgimento di tutti i partner coinvolti nella *supply chain*, nonché review delle responsabilità contrattuali (es. depositary, spedizionieri, trasportatori, fornitori di materie prime, imprese di pulizia e manutenzione degli impianti)
- Formalizzazione delle procedure (incluse quelle doganali e per la gestione delle licenze regolamentari)

## Visione globale

- Regole SA per la classificazione
- Articolo VII GATT per la determinazione del valore in dogana
- Accordi preferenziali e di libero scambio per le regole di origine

## Automatizzazione dei processi

- Procedure domiciliate ed altre autorizzazioni per velocizzare i tempi di sdoganamento
- Iscrizione nelle scritture del dichiarante
- Sdoganamento centralizzato

# Benefici e vantaggi (CDC)

## Principali benefici DIRETTI:

- ✓ Riduzione dei controlli documentali, scanner e fisici (fino al 90% degli attuali controlli);
- ✓ Trattamento prioritario delle spedizioni se selezionate per il controllo (l'ufficio doganale competente comunica all'AEO che la sua spedizione è stata selezionata per il controllo fisico, prima dell'entrata effettiva delle merci nel territorio doganale comunitario; controlli doganali complementari prioritari);
- ✓ Scelta, da parte dell'operatore, del luogo presso cui effettuare i controlli doganali;
- ✓ Procedura agevolata nell'ottenere le semplificazioni doganali attualmente previste dal Codice doganale (es. procedura di domiciliazione e altre procedure semplificate);
- ✓ Esonero da garanzia per depositi IVA

## AEOS e AEOF

- ✓ Numero ridotto di dati per le dichiarazioni sommarie;
- ✓ Comunicazione preventiva dell'esito positivo del circuito doganale di controllo sulla dichiarazione sommaria.

## Principali benefici INDIRETTI:

- ✓ Mantenimento dei clienti dei paesi con cui sono operativi gli accordi di mutuo riconoscimento (es. US)
- ✓ Fidelizzazione della clientela e maggiore credibilità sul mercato;
- ✓ Migliori relazioni con le Autorità doganali;
- ✓ Migliore pianificazione delle spedizioni e minori ritardi nelle spedizioni;
- ✓ Diminuzione dei furti e delle perdite;
- ✓ Diminuzione degli incidenti legati alle condizioni di sicurezza;
- ✓ Semplificazioni nell'ambito del transito comunitario (come l'uso di una garanzia globale o la dispensa dalla garanzia, ecc.)
- ✓ Miglioramento negli adempimenti fiscali e minor rischio di sanzioni.

## BENEFICI FUTURI

- ✓ Benefici concessi in base all'CDU (es. esonero dalla garanzia doganale)
- ✓ Mantenimento delle autorizzazioni per i regimi doganali sospensivi
- ✓ Altre semplificazioni

# Accordi di mutuo riconoscimento

USA Giappone	Accordo di mutuo riconoscimento firmato e operativo
Svizzera Norvegia Andorra Cina	Accordi di mutuo riconoscimento firmati, ma non ancora operativi

**NB certificazioni analoghe in Brasile (“Regime Linea Azzurra”); Canada (Fast); America Latina (BASC); Australia (Frontline).**

# Programmi AEO esistenti nei principali paesi non EU

Regione WCO	Paese	Denominazione	Tipologia/ambito
Americas and Caribbean	Argentina	Customs System of Reliable Operators (SAOC)	Export
	Canada	Partners in Protection (PIP) Customs Self-Assessment (CSA)	PIP - Import/export CSA - Import
	Colombia	AEO	Import/export
	Mexico	New Programme of Certified Companies (NEEC)	Export
	Customs-Trade Partnership against Terrorism (C-TPAT)	USA	Import
Middle East and Northern Africa	Giordania	Golden List	Import/export
East and Southern Africa	Kenya	AEO	Import/export
Asia Pacific	Cina	Classified Management of Enterprises	Import/export
	India	AEO	Import/export
	Giappone	AEO	Import/export
	Singapore	Secure Trade Partnership (STP)	Import/export
Europe	Israele	AEO	Import/export
	Turchia	AEO	Import/export

Fonte: World Customs Organization – Compendium of Authorized Economic Operator Programmes – 2014 edition.

# Programmi AEO futuri nei principali paesi non EU

Regione WCO	Paese	Denominazione	Tipologia/ambito
Americas and Caribbean	Cile	AEO pilot	Export
	Ecuador	Operador Económico Autorizado	Export
	Uruguay	Qualified Economic Operator	Import/export
Middle East and Northern Africa	Tunisia	AEO	Import/export
East and Southern Africa	Botswana	Trans Kalahari Accreditation Scheme	Import/export
Asia Pacific	Indonesia	AEO piloting programme	Export
Europe	Serbia	AEO	Import/export

**In futuro la UE potrebbe quindi concludere accordi di mutuo riconoscimento anche con altri paesi!**

Fonte: World Customs Organization – Compendium of Authorized Economic Operator Programmes – 2014 edition.

# Procedure telematiche

Il vincolo ai regimi doganali avviene presentando una «dichiarazione doganale» di vincolo al regime.

Con Circolare n. 16/D del 12 novembre 2012 è stato completato il percorso per la digitalizzazione delle dichiarazioni doganali, con l'eliminazione dei casi residuali in cui è richiesta la copia cartacea delle dichiarazioni comunque trasmesse via EDI.



Dichiarazione telematica: *«una dichiarazione doganale presentata mediante l'invio di un file al quale sia stato apposto, dal dichiarante, il relativo codice di autenticazione (firma digitale) ...»* (cfr. Circolare n° 22/D del 26 novembre 2009).

**News** Circ. n.1/D del 19 gennaio 2015, il titolare di procedura di domiciliazione, potrà agire:

- in suo nome e per proprio conto;
- come rappresentante diretto;
- come rappresentante indiretto.

# Procedure telematiche in domiciliazione

Con le nuove procedure telematiche, la Società deve presentare le dichiarazioni doganali in via telematica (similmente a quanto avviene per l'Intrastat) ma deve in ogni caso presentare le merci in dogana.

Al contrario, nel caso in cui la società (con requisiti AEO) ottenga l'autorizzazione per la procedura di domiciliazione, la stessa può

- continuare a presentare le dichiarazioni doganali in via telematica, dotandosi tuttavia di soluzioni IT che consentano di predisporre internamente tali dichiarazioni (accedendo direttamente ed in via automatica ai dati già disponibili nei propri sistemi aziendali),
- senza dover più presentare le merci in dogana. Infatti, nell'ambito della procedura di domiciliazione, la società è autorizzata a ricevere/spedire le merci direttamente nei/dai propri locali o altri luoghi all'uopo autorizzati, i.e. espletando direttamente le formalità doganali presso il proprio stabilimento industriale (cfr. Regolamento EC n. 1192/2008, Determinazione del 14 dicembre 2010 dell'Agenzia delle Dogane, cfr. Le Linee Guida sulle procedure semplificate TAXUD/1284/2005)



Dogana «in-house»: riduzione dei tempi e dei costi, nonché ....(segue)

# Procedure telematiche in domiciliazione

Il servizio di sdoganamento telematico è disponibile tutti i giorni dalle 1.00 alle 24.00 (H23):

- negli uffici che assicurano un'operatività estesa fino alle 24 ore, per le operazioni di importazione ed esportazione in procedura domiciliata;
- in tutti gli uffici, per le operazioni di esportazione e di esportazione abbinata a transito effettuate dagli operatori AEO, in ragione dell'affidabilità e del grado di responsabilità richiesto ed assicurato da tali operatori nell'espletamento delle formalità doganali.

NB Le merci selezionate per il controllo (esito della dichiarazione “non svincolabile”) devono restare nel luogo autorizzato sino all'intervento del funzionario doganale, di norma effettuato nella fasce orarie e nei giorni di operatività degli uffici di controllo (cfr. Nota n° 78736 del 22.06.2012).

# Domiciliazione – l'unica peculiarità nel DAU

COMUNITÀ EUROPEA			1 DICHIARAZIONE			A UFFICIO DI DESTINAZIONE			
Esemplare per il destinatario	8	2 Speditore/Esportatore N.	3 Formulati		4 Dist di carico				
			5 Articoli	6 Totale dei colli	7 Numero di riferimento				
		8 Destinatario N.	9 Responsabile finanziario N.						
			10 Paese prima destinaz.	11 Paese di transaz. prod.	12 Elementi del valore		13 P.A.C.		
		14 Dichiarante/Rappresentante N.	15 Paese di spedizione/esportazione			15 C.P. sped./esport. a) b)		17 C. P. destinaz. a) b)	
			15 Paese d'origine		17 Paese di destinazione				
		16 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto alla partenza	19 Ctr.	20 Condizioni di consegna					
		21 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera		22 Moneta ed importo totale fatturato			23 Tasso di cambio	24 Natura della transazione	
		25 Modo di trasp. fino alla frontiera	26 Modo di trasporto interno	27 Luogo di scarico	28 Dati finanziari e bancari				
	8	29 Ufficio di entrata	30 Localizzazione delle merci						

Indicare «Z» (i.e. Dichiarazione in procedura domiciliata di accertamento).

Cfr. Circ. n. 45/D del 2006 nella versione in vigore al 1° gennaio 2014

**Contenente le istruzioni per i dati da inserire nelle diverse dichiarazioni doganali.**


# Domiciliazione – esempi di dati delle merci nel DAU

31 Colli e designazione delle merci	Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura	32 Articolo	33 Codice delle merci		
		N.			
44 Menzioni speciali		34 C. P. d'origine	35 Massa lorda (kg)	36 Preferenze	
		a)	b)		
		37 REGIME	38 Massa netta (kg)	39 Contingenti	
		40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente			
		41 Unità supplementari	42 Prezzo dell'articolo	43 Codice	
					M.V.

- **Casella 31: Colli e designazione delle merci; marchi e numeri, numero(i) contenitore(i) , quantità e natura** – Indicare marche, numeri, quantità (in cifre) e il codice identificativo della natura dei colli, oppure, per le merci non imballate, il numero dei pezzi (in cifre), nonché la descrizione delle merci. Le merci devono essere descritte secondo la loro denominazione tariffaria oppure secondo la loro denominazione commerciale usuale. Questa denominazione deve essere espressa in termini sufficientemente precisi per permettere la classificazione delle merci. Tale casella deve anche recare le indicazioni richieste da eventuali normative specifiche. In caso di impiego di contenitori, nella casella vanno anche indicati i dati di identificazione dei medesimi.
- **Casella 32: Numero dell'articolo** – Indicare il numero d'ordine del singolo (articolo) in questione.
- **Casella 33: Codice delle merci** – Indicare il numero di codice corrispondente alle merci descritte nella casella 31, tenendo presente quanto segue:
  - a) nella prima suddivisione vanno indicate le 8 cifre del codice di nomenclatura comunitaria combinata;
  - b) la seconda suddivisione non deve essere utilizzata;
  - c) nella terza suddivisione va indicato, ove richiesto, il primo codice addizionale ;
  - d) nella quarta suddivisione va indicato, ove richiesto, il secondo codice addizionale;
  - e) nella quinta suddivisione va indicato, ove richiesto, il terzo codice addizionale.
 Nel caso di dichiarazione di transito comunitario, l'indicazione del codice delle merci è obbligatoria soltanto nei casi previsti dalle norme comunitarie.
- **Casella 34: Codice Paese d'origine** – Indicare nella casella 34a, nel solo caso di dichiarazioni di esportazione di prodotti agricoli che beneficiano di restituzioni all'esportazione, il codice del Paese d'origine. Nella casella 34b indicare il codice della provincia di origine/produzione delle merci descritte nella casella 31, ovvero, se essa non è nota, della provincia di provenienza.
- **Casella 35: Massa lorda (Kg.)** – Indicare la massa lorda, espressa in chilogrammi, delle merci descritte nella casella 31. S'intende per massa lorda la massa complessiva delle merci e dei suoi imballaggi, esclusi i mezzi di trasporto e i contenitori (...).

# Ulteriori vantaggi previsti dal CDU per gli AEO

# Principali novità future per gli AEO



# Sdoganamento centralizzato (art. 179 CDU)

Autorizzazione per presentare la dichiarazione doganale elettronica all'ufficio doganale dove l'operatore è stabilito, a prescindere da dove entrano o escono le merci. In tali casi, l'obbligazione doganale si considererà sorta nell'ufficio presso il quale è stata presentata la dichiarazione doganale.

Per quanto concerne le responsabilità, è previsto che l'ufficio doganale presso il quale:

- è presentata la dichiarazione doganale (c.d. dogana import/export) sarà responsabile per le formalità per la verifica della dichiarazione (inclusa l'analisi dei rischi connessi all'operazione i cui esiti dovranno poi essere trasmessi alle autorità dello Stato di effettivo passaggio del confine comunitario) ed i controlli connessi alle misure di politica tariffaria, fiscale e commerciale da applicarsi alle merci dichiarate;
- sono presentate le merci (c.d. dogana di entrata/uscita) sarà responsabile per la custodia e i controlli sulle merci richiesti dall'ufficio doganale di import/export.



**Il richiedente l'autorizzazione**

**deve essere un AEO per le semplificazioni doganali**

# Iscrizione nelle scritture del dichiarante (art. 182, CDU)

Su richiesta, le autorità doganali possono autorizzare una persona a **presentare una dichiarazione in dogana**, compresa una dichiarazione semplificata, **sotto forma di iscrizione nelle scritture del dichiarante**

a condizione che

le indicazioni di tale dichiarazione siano **a disposizione delle suddette autorità nel sistema elettronico del dichiarante** al momento della presentazione della dichiarazione in dogana sotto forma di iscrizione nelle scritture del dichiarante.



La dichiarazione in dogana si ritiene accettata al momento dell'iscrizione delle merci nelle scritture.

NB Le autorità doganali possono, su richiesta, esonerare dall'obbligo di presentazione delle merci se, tra le altre condizioni,

- a) il dichiarante è operatore economico autorizzato per le semplificazioni doganali;
- b) la natura e il flusso delle merci interessate lo giustificano e sono noti all'autorità doganale;
- c) l'ufficio di controllo ha accesso a tutte le informazioni che ritiene necessarie per consentirgli di esercitare, se necessario, il suo diritto di visitare le merci;

Salva la possibilità per l'ufficio doganale di controllo di chiedere, in situazioni specifiche, la presentazione delle merci in dogana.

# Self-assessment (art. 185 CDU)

Le autorità doganali possono, su richiesta, autorizzare un operatore economico ad espletare determinate formalità doganali che devono essere svolte da tali autorità, a determinare l'importo dei dazi all'importazione e all'esportazione dovuti e a svolgere alcuni controlli sotto vigilanza doganale.



**Il richiedente l'autorizzazione  
deve essere un AEO per le semplificazioni doganali**

## CDU e garanzie per gli AEO (art. 95, par. 2)

«Quando deve essere costituita una garanzia globale per le obbligazioni doganali e gli altri oneri che potrebbero sorgere, un operatore economico può essere autorizzato a usare una **garanzia globale con un importo ridotto** o a beneficiare di un **esonero dalla garanzia**, a condizione che soddisfi i criteri di cui all'articolo 39, lettere b) e c)» ossia

- b) dimostrazione di un alto livello di controllo sulle operazioni e sul flusso di merci, mediante un sistema di gestione delle scritture commerciali e, se del caso, di quelle relative ai trasporti, che consenta adeguati controlli doganali;
- c) solvibilità finanziaria.

Requisiti AEO



# Autorizzazione ai regimi speciali (art. 211 CDU)

E' richiesta l'autorizzazione delle autorità doganali per i seguenti regimi speciali:

- perfezionamento attivo o passivo,
- ammissione temporanea,
- uso finale;
- la gestione di strutture di deposito per la custodia temporanea o il deposito doganale delle merci (salvo che il gestore sia l'autorità doganale).



A tal fine, il richiedente deve offrire tutte le necessarie garanzie di un ordinato svolgimento delle operazioni. Il CDU «*ritiene che un **operatore economico autorizzato per le semplificazioni doganali** soddisfi detta condizione*» se nell'autorizzazione AEO si tiene conto dell'attività relativa al regime speciale di riferimento (perfezionamento, ammissione temporanea o uso finale).


# Rappresentanza doganale (artt. 18-20 CDU)

Anche nella normativa futura la rappresentanza doganale (solo per soggetti stabiliti nel territorio doganale dell'Unione, salvo deroghe) sarà

- diretta, se il rappresentante agisce in nome e per conto dell'importatore;
- indiretta se il rappresentante agisce in nome proprio ma per conto dell'importatore.

Tuttavia

- gli Stati membri possono definire, in conformità al diritto dell'Unione, le condizioni alle quali un rappresentante doganale (stabilito nella Comunità) può prestare servizi nello Stato membro in cui è stabilito;
- gli operatori AEO saranno comunque abilitati a prestare i propri servizi di rappresentanza doganale in tutti gli Stati Membri.



Ottimizzazioni e riduzione costi in caso di centralizzazione degli incarichi di rappresentante doganale AEO

# Deposito per la custodia temporanea (art. 148 CDU)

**Autorizzazione per la gestione delle strutture di deposito per la custodia temporanea** è concessa alle persone che, tra le altre condizioni, offrono tutte le necessarie garanzie di un ordinato svolgimento delle operazioni.

Si ritiene che un AEOC soddisfi tale condizione fintantoché nell'autorizzazione di cui all'articolo 38, paragrafo 2, lettera a), si tiene conto della gestione delle strutture di deposito per la custodia temporanea.



Possibilità per gli AEOC di spostare le merci in custodia temporanea tra diverse strutture di deposito.

Le merci non unionali in custodia temporanea sono vincolate a un regime doganale o riesportate entro 90 giorni.

## Merci equivalenti (art. 223)

Le merci equivalenti consistono in merci unionali immagazzinate, utilizzate o trasformate al posto di merci vincolate a un regime speciale.

Nel quadro del regime di perfezionamento passivo, le merci equivalenti consistono in merci non unionali trasformate al posto di merci unionali vincolate al regime di perfezionamento passivo

E' possibile **utilizzare le merci equivalenti nell'ambito dei regimi speciali** se si rispettano determinate condizioni, tra cui la garanzia dell'ordinato svolgimento del regime, in particolare per quanto attiene alla vigilanza doganale. 

Il CDU «*ritiene che un operatore economico autorizzato per le semplificazioni doganali soddisfi la condizione relativa all'ordinato svolgimento del regime*» se nell'autorizzazione AEO si tiene conto dell'attività relativa all'uso di merci equivalenti per il regime interessato.

# Merci equivalenti (art. 223 CDU)

In particolare per quanto attiene alla vigilanza doganale, le autorità doganali, su richiesta, autorizzano:

- a) l'uso di merci equivalenti nell'ambito di un regime di deposito doganale, di zone franche, di uso finale e di perfezionamento;
- b) l'uso di merci equivalenti nell'ambito del regime di ammissione temporanea in casi specifici;
- c) nel caso del regime di perfezionamento attivo, l'esportazione di prodotti trasformati ottenuti da merci equivalenti prima dell'importazione delle merci che sostituiscono;
- d) nel caso del regime di perfezionamento passivo, l'importazione di prodotti trasformati ottenuti da merci equivalenti prima dell'esportazione delle merci che sostituiscono.

# Conclusioni

# Conclusioni

**Il percorso per la certificazione AEO non è semplice, richiedendo l'introduzione di controlli interni aggiuntivi e la costituzione di un Ufficio doganale nonché una maggiore attenzione alla sicurezza dei prodotti,**

**ma**

**la certificazione AEO è alla base del nuovo Codice Doganale**

**e**

- comporta di per sé vantaggi per la società che acquisisce una maggiore consapevolezza degli aspetti doganali del proprio business
- migliora i rapporti con le Autorità doganali e riduce il numero dei controlli doganali
- sarà richiesta a breve anche dagli altri operatori AEO nonché dagli stessi clienti e fornitori non comunitari in virtù degli accordi di mutuo riconoscimento
- facilita l'automatizzazione dei processi aziendali, se di interesse della Società



# Automatizzazione dei processi

## Automation

L'estrazione dai sistemi dei dati richiesti dalle varie normative doganali ed extra-doganali consente la completa tracciabilità dei dati e pertanto un maggior controllo di tutte le dichiarazioni rese dalla Società agevolando anche la conservazione della documentazione di supporto



# Alcuni operatori già certificati AEO – Food & Beverages

<b>Titolare del certificato AEO</b>	<b>Paese di emissione</b>	<b>Tipologia</b>	<b>Data di efficacia</b>
<b>Ferrero S.P.A.</b>	Italia	AEOF	31/03/2010
<b>Pasta ZARA S.P.A.</b>	Italia	AEOC	20/07/2010
<b>Coca Cola MIDI S.A.S.</b>	Francia	AEOF	30/07/2010
<b>A. Loacker S.P.A.</b>	Italia	AEOF	30/11/2010

# Alcuni operatori già certificati AEO – Automotive

<b>Titolare del certificato AEO</b>	<b>Paese di emissione</b>	<b>Tipologia</b>	<b>Data di efficacia</b>
<b>BMW Zollzweckgemeinschaft GbR</b>	Germania	AEOF	12/08/2010
<b>RENAULT SAS</b>	Francia	AEOF	30/12/2010
<b>MERCEDES-BENZ ESPAÑA SA</b>	Spagna	AEOC	04/10/2011
<b>SADI S.P.A.</b>	Italia	AEOF	22/12/2011

# Alcuni operatori già certificati AEO – Sportswear / Fashion

<b>Titolare del certificato AEO</b>	<b>Paese di emissione</b>	<b>Tipologia</b>	<b>Data di efficacia</b>
<b>NIKE Europe Holding</b>	Belgio	AEOF	09/04/2009
<b>Louis Vuitton Malletier</b>	Francia	AEOF	20/04/2010
<b>Fendi S.r.l.</b>	Italia	AEOF	17/06/2011
<b>Adidas AG</b>	Germania	AEOC	13/01/2012

## Alcuni operatori già certificati AEO – Armamenti

<b>Titolare del certificato AEO</b>	<b>Paese di emissione</b>	<b>Tipologia</b>	<b>Data di efficacia</b>
<b>Diehl BGT Defence</b>	Germania	AEOF	17/08/2009
<b>Benelli Armi S.p.A.</b>	Italia	AEOF	08/10/2009
<b>Thales Transportation Systems GmbH</b>	Germania	AEOF	28/10/2010
<b>ATLAS ELEKTRONIK GmbH</b>	Germania	AEOC	23/11/2010
<b>BAE Systems (Operations) Ltd</b>	Regno Unito	AEOF	01/02/2011
<b>Selex ES Ltd</b>	Regno Unito	AEOF	02/11/2012

# Studio Tributario e Societario

## **Alessandra Di Salvo**

Partner e Responsabile doganale

Studio Tributario e Societario

*Member of Deloitte Touche Tohmatsu*

Via XX Settembre, 1 Roma, 00187 Italia

Tel: +39 06489901 | Direct: +39 0648990983 | Fax: +39 0283349083 |

Cell: +39 3357361484

[adisalvo@sts.deloitte.it](mailto:adisalvo@sts.deloitte.it) | [www.deloitte.it](http://www.deloitte.it)

# I nostri uffici

## Bologna

Via A. Testoni, 3 – 40123 Bologna

Tel: +39 051.65821

Fax: +39 051.228976

## Firenze

Corso Italia, 17 – 50123 Firenze

Tel: +39 055.2671011

Fax: +39 055.292251

## Genova

Piazza della Vittoria, 15/34 – 16121 Genova

Tel: +39 010.5317811

Fax: +39 010.585319

## Milano

Via Tortona, 25 – 20144 Milano

Tel: +39 02.83324111

Fax: +39 02.83324112

## Napoli

Via Riviera di Chiaia, 180 – 80122 Napoli

Tel: +39 081.2488200

Fax: +39 081.2488201

## Padova

Via N. Tommaseo, 78/C – 35131 Padova

Tel: +39 049.7927977

Fax: +39 049.7927988

## Roma

Via XX Settembre, 1 – 00187 Roma

Tel: +39 06.489901

Fax: +39 06.4740131

## Torino

Galleria San Federico, 54 – 10121 Torino

Tel: +39 011.55421

Fax: +39 011.5620395

Catania  
In corso di apertura

---

## Hong Kong Desk

Olderigo Fantacci – Partner

[ofantacci@deloitte.com](mailto:ofantacci@deloitte.com)

## New York Desk

Stefano Schiavello – Partner

[stschiacello@deloitte.com](mailto:stschiacello@deloitte.com)